



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 13 dicembre 2011
(OR. en)**

**2009/0060A (COD)
C7-0377/2011
LEX 1240**

**PE-CONS 57/3/11
REV 3**

**DEVGEN 265
NIS 123
PESC 1231
RELEX 999
FIN 707
ACP 189
CADREFIN 81
COHOM 237
CODEC 1610**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2006
CHE ISTITUISCE UNO STRUMENTO PER IL FINANZIAMENTO
DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2011
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 13 dicembre 2011

**che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce
uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 ottobre 2011¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 11). Posizione del Parlamento europea del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2011.

considerando quanto segue:

- (1) Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)¹, il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato², il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito³, il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità⁴, il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare⁵, il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo⁶ e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

² GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

³ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

⁴ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

⁵ GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

⁶ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

⁷ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

- (2) Dall'attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006, sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti di tale regolamento per allinearle con quelle degli altri strumenti.
- (3) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'assistenza dell'Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente